



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13

30035 MIRANO (VE) via Mariutto, 76 tel. 041 5794111 - 30031 DOLO (VE) via 29 Aprile, 2 - tel. 041 5133111 -
C.F. e Partita IVA 02799530270

Direzione Generale

Prot. n. 7705/V.04

Mirano, 28 GEN. 2014

RACC. RR.

Al Sig. Titolare
Struttura Accreditata
STUDIO FISIOTERAPICO
RIVIERA s.r.l.
P.zza S. Nicolò, 11/2
30034 MIRA (VE)

OGGETTO : Trasmissione accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2013 - Integrazione

Con la presente si trasmette l'originale dell'adeguamento dell'accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2013, debitamente sottoscritto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
- Dott. Gino Gumirato -

Adeguamento dell'Accordo contrattuale del 12.6.2013
ex art. 17 L.R. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso che tra

l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (Ve) rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Gino Gumirato, con sede legale in Mirano (Ve) via Mariutto n. 76 C.F. e P.I. 02799530270

e

la struttura del "Studio Fisioterapico Riviera s.r.l." con sede legale a Mira (VE), Piazza S. Nicolò 11/2 di seguito ("erogatore"), codice fiscale/p.iva 02314310273, nella persona del dott. Riccardo Meneghelli, in qualità di legale rappresentante, è stato stipulato, in data 12.6.2013, l'accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria;

- richiamato l'art. 7 dell'Accordo che prevede che "Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte";

- viste le D.G.R. 441 del 10.4.2013, D.G.R. 442 del 10.4.2013, nonché il Decreto del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto n. 47 del 22 maggio 2013 che hanno modificato il Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR);

- dato atto che la normativa di cui al punto precedente ha disposto che eventuali sconti ottenuti in sede di assegnazione di budget saranno rivisti alla luce del nuovo tariffario che prevede, a far data dall'entrata in vigore dello stesso, uno sconto rispetto al vecchio Nomenclatore (NTR) pari al 20% per le prestazioni di Laboratorio, del 2% per le prestazioni delle altre branche, con esclusione delle visite;

- ritenuto pertanto necessario adeguare detto accordo alle normative succitate, riassorbendo, nello sconto già definito in sede contrattuale e riportato nella scheda 1, gli sconti previsti dal nuovo Tariffario (NTR), di cui Decreto del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto n. 47 del 22 maggio 2013, a partire dal 1 luglio 2013;

- tutto ciò premesso

la scheda 1 parte integrante dell'Accordo contrattuale, è sostituita a tutti gli effetti dalla scheda 2 allegata al presente atto.

Mirano, il **12 DIC. 2013**

Per l'azienda Ulss n. 13 Mirano Venezia
Il Direttore Generale
Dott. Gino Gumirato

AZIENDA U.L.S.S. N. 13
Regione Veneto
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. ALESSANDRO FABBRI

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Riccardo Meneghelli



SCHEDA 2 (SOSTITUISCE SCHEDA NUMERO 1)

SCHEDA ALLEGATA ALLO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS 13 E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Studio Fisioterapico Riviera s.r.l. di Mira (VE)**

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2013 AL 31.12.2013

VOLUME ANNO: 2013

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale			VOLUME ANNUALE	
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	EURO (*) (**)
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	TUTTI	-----	SCONTATA del: 10% per il 1 semestre 8% per il 2 semestre	-----	1.953.000,00
TOTALE					1.953.000,00

(*) il limite massimo invalicabile riconoscibile é assegnato al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011 e al netto degli importi relativi alle prestazioni erogate a residenti fuori regione.

(**) Il limite massimo invalicabile può essere ridefinito come previsto dall'art. 5.

N.B. Limitatamente alle sole visite, lo sconto da applicare non subisce variazioni nel secondo semestre e pertanto è pari a quello del primo semestre.

DATA 12 DIC. 2013

TIMBRO E FIRMA

AZIENDA U.L.S.S. N. 13

Regione Veneto
Il DIRETTORE SANITARIO
Don. ALESSANDRO FABBRI

Accordo contrattuale

ex art. 17 L.R. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che la struttura "**Studio Fisioterapico Riviera s.r.l.**" di Mira (VE), Piazza S. Nicolò 11/2 è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per Poliambulatorio: Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Dermosifilopatia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Diagnostica per immagini (limitatamente alle prestazioni di ecografia) Geriatria (per le specializzazioni mediche di cui al DM 31.10.91 e s.m.i.), Medicina estetica, Ambulatorio di medicina dello sport di I livello con provvedimenti del Comune di Mira prot. n. 29031 del 22.2.2008 e prot. n. 5406 del 7.1.2013 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di provvedimento della Giunta Regionale del Veneto adottata con D.G.R. n. 3089 del 14.12.2010 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: Medicina Fisica e Riabilitazione;
 - che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 1765 del 28.08.2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
 - che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
 - che ai sensi della D.G.R. 2621 del 18.12.2012 e della D.G.R. 2864 del 28.12.2012 il budget viene assegnato alle strutture al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011;
 - che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
 - che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.
- Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (Ve) (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Gino Gumirato, con sede legale in Mirano (Ve) via Mariutto n. 76 C.F. e P.I. 02799530270

e

la struttura del "Studio Fisioterapico Riviera s.r.l." con sede legale a Mira (VE), Piazza S. Nicolò 11/2 di seguito ("erogatore"), codice fiscale/p.iva 02314310273, nella persona del dott. Riccardo Meneghelli, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- *si impegna, inoltre a concertare con la AULSS nel corso del presente anno:*
 - la definizione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici o riabilitativi, condivisi con la Asl, volti a meglio integrare le attività erogate;
 - la definizione dei controlli di qualità ed appropriatezza in aderenza alle buone prassi cliniche;
 - le modalità di tenuta della documentazione atta a permettere una agevole e trasparente attività di controllo qualitativo e amministrativo;
 - la completa integrazione delle modalità di prenotazione all'interno del Centro Unico di Prenotazione Aziendale;
 - la predisposizione di strumenti informatici atti a integrare bidirezionalmente le basi dati dei pazienti (clinici - anagrafici) anche per una condivisione dei dati in vista della attivazione del fascicolo sanitario personale elettronico;
 - la implementazione della ricetta elettronica sia per l'accesso alle prestazioni sia per la ricetta da parte dei prescrittori autorizzati dalla normativa;
 - la condivisione con la Asl delle tecniche, metodologie e standard di refertazione e di risposta indirizzate ad una stretta omogeneizzazione volta allo sviluppo del fascicolo clinico informatizzato;
 - l'adeguamento alle impostazioni di gestione delle attività specialistiche ospedaliere e territoriali così come definite in ambito Ulss dai responsabili istituzionali, quali Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa;
- *si impegna, altresì:*
 - a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'elenco del personale operante nella struttura, con indicate le mansioni e corredato, laddove richiesto, dei titoli abilitanti alla professione. Ogni variazione di tale elenco, così come per tutti gli altri elementi identificativi della struttura, deve essere comunicata all'Azienda;
 - a inviare all'Azienda l'elenco delle prestazioni che la struttura si impegna a erogare, comunicando tempestivamente eventuali modifiche.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta liquidabile. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore;
- provvede a verifiche periodiche, circa l'appropriatezza e la qualità dell'attività sanitaria erogata dalla struttura anche mediante controlli a campione, per la quantificazione dell'attività svolta nel corso dell'intero anno e liquidabile.

Art. 4 Condizioni economiche

Le condizioni economiche sono dettagliate nella scheda 1, parte integrante il presente contratto, nonché al successivo art. 9.

Art. 5 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di un anno. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato all'erogatore.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.;
- d) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss (ad esempio cessione di ramo

d'azienda, fusione, scorporo, subentro dei altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa) dell'erogatore , deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e alla Azienda Ulss competente territorialmente;

e) a seguito di acquisizione, successiva alla stipulazione del presente contratto, di certificato prefettizio antimafia che attesti la sussistenza di infiltrazione mafiosa si determina l'avvio della procedura di risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale.

Art. 7 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 8 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione. :

Art. 9 Fase transitoria

Per i mesi di gennaio e febbraio 2013, il pagamento delle prestazioni avverrà sulla base di quanto erogato, secondo le modalità stabilite nella scheda 1 allegata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, ultimo capoverso. Eventuali prestazioni, escluse dal presente contratto ma erogate o prenotate fino alla data del 28 febbraio verranno regolarmente conteggiate.

Art. 10 Registrazione


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 11 Norma di rinvio :


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Mirano, il 12 GIU. 2013

Per l'azienda Ulss n. 13 Mirano Venezia
Il Direttore Generale
Dott. Gino Gumirato



Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Riccardo Meneghelli



SCHEDA 1

SCHEDA DA ALLEGARE ALLO SCHEMA DI ACCORDO
CONTRATTUALE

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS 13 E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Studio Fisioterapico Riviera s.r.l. di Mira (VE)

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2013 AL 31.12.2013

VOLUME ANNO: 2013

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale			VOLUME ANNUALE	
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	EURO (*) (**)
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	TUTTI	-----	SCONTATA DEL 10%	-----	1.953.000,00
TOTALE					1.953.000,00

(*) il limite massimo invalicabile riconoscibile é assegnato al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011 e al netto degli importi relativi alle prestazioni erogate a residenti fuori regione.

(**) Il limite massimo invalicabile può essere ridefinito come previsto dall'art. 5.

DATA 12 GIU. 2013

TIMBRO E FIRMA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Guzzetta